



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 561 DEL 21/05/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: RINNOVO DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ARTT. 214-216 D.LGS. 152/2006.

F.LLI FAVA S.R.L. (P.I.: 03695280242) – STABILIMENTO DI VIA RIVIERA BERICA N. 632 IN COMUNE DI VICENZA (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la Ditta F.lli Fava S.n.c. di Andrea, Cristian & C. (p.i.: 03695280242) per lo stabilimento di via Riviera Berica n. 632 in Comune di Vicenza risulta iscritta al n. 246 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 124/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 09/08/2013 prot. n. 58176, per le tipologie di cui ai punti 7.1 e 7.31-bis (R13-R5) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., prorogato con determinazione n. 1831 del 10/12/2019 prot n. 64581 fino al 30/06/2020;
- la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 59758 del 14/11/2019, ha presentato la documentazione per lo screening di VIA, come previsto dall'art. 13 della Legge Regionale del Veneto n. 4/2016 per "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9";
- la Provincia di Vicenza, con determinazione n. 57 del 15/01/2020 prot. n. 1839, ha escluso l'impianto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e alla L.R. del Veneto n. 4/2016 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere 02/2020.
- La Ditta ha inviato la comunicazione, acquisita agli atti con prot. 500 del 08/01/2020, di variazione della denominazione sociale da F.lli Fava S.n.c. di Andrea, Cristian & C. a **F.lli Fava S.r.l.** e che restano inalterati il legale rappresentante Sig. Graziano Fava, la partita IVA e la sede legale.
- La Ditta ha inviato la domanda, acquisita agli atti con prot. 5486 del 04/02/2020, di rinnovo dell'iscrizione al n. 246 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- la Provincia di Vicenza, con note prot. 12171 del 13/03/2020 e prot. 19430 del 07/05/2020, ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata per il rinnovo;
- La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 20817 del 15/05/2020, ha inviato le integrazioni richieste.

Ritenuto che, per le operazioni di cui alle tipologie al punto 7.1 e 7.31-bis dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2020 come determinati dal Decreto Ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

Vista la polizza fideiussoria, prevista dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014, valida fino al 11/05/2030 (acquisita agli atti con prot. 20817 del 15/05/2020).

Visti:

D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

D.M. del 05/02/1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;

D.M. del 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

D.M. del 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale”;

L.R. del Veneto del 21/01/2000 n. 3 e s.m.i. “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;

L.R. del Veneto del 18/02/2016 n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs. 152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152, L.R. 3/2000”;

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;

Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata (ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208 D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti”;

Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 14/03/2019 di assegnazione degli incarichi dirigenziali;

DETERMINA

1) di prendere atto della variazione della denominazione sociale in **F.lli Fava S.r.l.** (p.iva: 03695280242), con sede legale in Strada Bistortole n. 3 in Comune di Vicenza, sede impianto in via Riviera Berica n. 632 e legale rappresentante Sig. Graziano Fava.

2) di **rinnovare** alla Ditta F.lli Fava S.r.l. (p.i.:03695280242), per lo stabilimento di via Riviera Berica n. 632 in Comune di Vicenza (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata al n. 246 per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:

1)	Tipologia D.M. 05/02/1998 allegato 1, suball.1	7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
	Codice C.E.R.	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301
	Attività di recupero (D.M. 05/02/1998)	7.1.3.a (R13 – R5)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	902,49 t
	Q.tà max trattata all’impianto (espressa in tonnellate/anno)	14999,99 t/anno

2)	Tipologia D.M. 05/02/1998 allegato 1, suball.1	7.31-bis Terre e rocce di scavo
	Codice C.E.R.	170504
	Attività di recupero (D.M. 05/02/1998)	7.31-bis.3 (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	451 t (Lo stoccaggio di rifiuti della tipologia 7.31bis, se presente, è alternativo a quello della tipologia 7.1)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	3.000 t/anno (Lo stoccaggio di rifiuti della tipologia 7.31bis, se presente, è alternativo a quello della tipologia 7.1)

con le seguenti prescrizioni:

- a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), è pari a 451 tonnellate (tipologia 7.31-bis).
- b) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie in messa in riserva funzionale all'attività di recupero, è pari a 902,49 tonnellate (tipologia 7.1).
- c) Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto, inteso come somma tra le tipologie per cui si effettua la sola messa in riserva (R13) e quelle per cui viene effettuata la messa in riserva funzionale all'attività di recupero nello stesso impianto, è pari a 902,49 tonnellate. Lo stoccaggio di rifiuti della tipologia 7.31bis, se presente, è alternativo a quello della tipologia 7.1.
- d) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività è pari a 15 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
- e) Per il rifiuto 170504, recuperato ai sensi del punto 7.31-bis, così come per tutti i rifiuti con "codice a specchio" di cui alla tabella precedente, deve essere comunque effettuata la verifica di non pericolosità in quanto "codice a specchio" del rifiuto pericoloso 170503.
- f) Dovrà essere sempre possibile individuare le aree dedicate al lavoro in attesa di caratterizzazione, separate dai rifiuti e/o MPS, attraverso apposita cartellonistica, ben delimitate da setti separatori e/o paletti con catenelle.
- g) La Ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni impartite con il provvedimento di esclusione dalle procedure di V.I.A. (determina n. n. 57 del 15/01/2020) e di seguito riportate:

Il dettaglio delle opere mitigative, oltre alla barriera fono-assorbente che risulta già definita, sarà concordato con il Comune di Vicenza e dovrà essere realizzato entro 180 giorni dalla notifica del presente parere; potrà essere realizzato anche in aree diverse da quella dell'impianto, dandone idoneo riscontro fotografico.

Successivamente alla realizzazione dell'intervento di mitigazione acustica l'azienda dovrà:

- effettuare una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell'impianto con modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), comunicare con congruo preavviso ad Arpav;

- nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una specifica progettazione da presentarsi all'Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi;

- l'indagine dovrà essere condotta da un soggetto qualificato terzo, rispetto all'estensore dello Studio Previsionale di Impatto Acustico.

Entro 90 giorni dovranno, invece, essere fornite le opportune schede tecniche, certificazioni e analisi/valutazioni del caso, per rendere lo studio di mitigazione delle emissioni sonore non a norma adeguato all'obiettivo delle limitazioni delle criticità riscontrate

- In caso di mancato trasferimento dell'attività entro 3 anni dalla data del presente parere, il Comitato si riserva di richiedere ulteriori misure di mitigazione per altre componenti ambientali.

- 3) Il presente provvedimento ha validità fino al **15/01/2023** compreso.
- 4) La presente determinazione annulla e sostituisce il precedente provvedimento di iscrizione n. 124/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 09/08/2013 prot. n. 58176.
- 5) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

6) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE

- Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.

- Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia copia del rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:

a) inviare copia del versamento dei diritti di iscrizione, previsti dall'art. 3 del D.M. 350/98, entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;

b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

- L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

- La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

- Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

- Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

- I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

- L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

- La presente viene trasmessa al Comune, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed all'Azienda Ulss n. 8 Berica.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 21/05/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI